



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Articolo 1. Composizione

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio, istituita dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. 42/2004, modificato e integrato con D. Lgs 63/2008, disciplinata dall'art. 4 della Legge Regionale 01 dicembre 2008, n. 32, sulla base dei criteri contenuti nell'allegato A) adottato quale parte integrante della deliberazione della Giunta Regionale 01 dicembre 2008, n. 34-10229 recante "Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 successive modifiche e integrazioni, "art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche", modificato con deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 58-10313.

2. La Commissione è composta da tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.

3. Il possesso del titolo di studio, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Articolo 2. Nomina e durata

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni di Scarnafigi e Lagnasco. A seguito di apposita convenzione approvata ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa anche agli altri Comuni facenti parte dell'ambito territoriale, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento. L'adesione potrà essere manifestata da ciascun Comune, in qualunque momento, anche successivamente alla nomina della Commissione.

2. La Commissione è nominata con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali di Scarnafigi e di Lagnasco previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.

3. I componenti della Commissione assumono le funzioni a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, restano in carica fino alla scadenza del mandato elettorale dell'Amministrazione comunale che per prima sarà interessata da consultazioni elettorali e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato dei componenti è rinnovabile una sola volta.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma relative alla decadenza nel caso di consultazioni elettorali comunali non si applicano, in sede di prima attuazione, ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio che per primi verranno nominati dai rispettivi Consigli di Scarnafigi e Lagnasco.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.

6. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con appositi atti deliberativi dei rispettivi Consigli comunali. Il soggetto nominato in sostituzione del componente decaduto o dimissionario dovrà essere competente nel medesimo settore di attività di quello sostituito (architettura, restauro, ecc.....) e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

6. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.

7. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate.

8. I Comuni convenzionati assumono solamente le eventuali spese derivanti da specifiche attività istruttorie supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza o da sopralluoghi effettuati dalla Commissione, a partire dalla sede municipale, nel proprio territorio e le eventuali spese di cancelleria e di funzionamento della Commissione.

Articolo 3. Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e Urbanistica dei Comuni aderenti.

2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. Ciascun Comune all'atto dell'adesione e per tutto il periodo di vigenza della convenzione, dovrà garantire che non ricorrano per il proprio Ente le ipotesi di incompatibilità di cui al presente articolo, pena l'impossibilità di convenzionarsi o la esclusione automatica dalla convenzione siglata.

4. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall'aula, quando:

- a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento o in qualsiasi modo alla richiesta o alla presentazione del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
- b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da far loro trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
- c) siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista.

Dell'osservanza di tali prescrizioni deve esserne fatta menzione nel verbale.

5. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art. 2.

Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorché insorte o concretizzatisi successivamente alla nomina, determinano la decadenza dalla funzione di componente della Commissione, salvo quanto previsto al c. 3 dello stesso art. 3.

2. L'ingiustificata assenza a più di tre riunioni consecutive della Commissione determina la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.

3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali con contestuale nomina del sostituto ai sensi del precedente art. 2.

Articolo 5. Attribuzioni

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.

- L'art. 148 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, assegna alla Commissione per il paesaggio il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, 147 della norma citata. La L.R. 01.12.2008, n. 32, all'art. 3, comma 2, attribuisce alla Commissione il compito di esprimere valutazioni delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica delegata ai Comuni.
- E' demandato alla Commissione Locale per il Paesaggio l'espressione del parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della Legge Regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale. Per questo procedimento la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni.

- La Commissione è tenuta a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del procedimento proponente, ovvero su richiesta di altre Pubbliche Amministrazioni per casi di particolare specificità e complessità paesistico-ambientale.
- I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale.
- Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza di autorizzazione ambientale; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

2. La Commissione può inoltre:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6. Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

2. La convocazione compete al Presidente o suo delegato, tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica almeno tre giorni prima della seduta.

3. La Commissione si riunisce in via ordinaria ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, di norma una volta al mese, e può essere convocata in seduta straordinaria per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal Responsabile del procedimento del singolo Comune interessato all'esame della pratica, che saranno valutate dal Presidente o suo delegato.

4. La Commissione si riunisce presso la sede del Comune proponente, secondo quanto stabilito nella convocazione.

5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

6. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento del Comune interessato che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione. Un soggetto di volta in volta individuato dal Presidente, individuato anche tra i funzionari presenti in commissione, è chiamato a svolgere funzioni di segretario verbalizzante la seduta.

7. Il Segretario provvede alla redazione del verbale dell' adunanza della Commissione ed alla consegna del medesimo ai Comuni aderenti i quali cureranno la raccolta ed archiviazione di tutti i verbali.

8. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale è sottoscritto da tutti i Componenti presenti e dal Segretario.

9. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

10. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il Presidente o suo sostituto.

11. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.

12. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

Articolo 7. Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche

1. Il Responsabile del Procedimento, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica, svolgerà le seguenti funzioni:

- a) istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l'illustrazione, mettere a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame;
- b) trasmettere se dovuto, una volta acquisito il parere della Commissione, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
- c) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

2. Quando la Commissione è chiamata ad operare per entrambi i Comuni associati, tutte le funzioni descritte al comma precedente sono svolte dal Responsabile del Procedimento nominato dal rispettivo Comune, oltre ad ogni ulteriore funzione indicata nella rispettiva convenzione.

Articolo 8. Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.

3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 9. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.